

## ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

### Normativa di riferimento:

- **Circolare MIUR n.48 del 31 maggio 2012** con le istruzioni a carattere permanente relative all' esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione ( ex terza media).
- **Circolare MIUR del 3 giugno 2014** con ulteriori indicazioni per i candidati DSA o con BES relative all' esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione
- **Allegato tecnico** riguardante la *Prova Nazionale Invalsi* .

### QUALI SONO LE PROVE D'ESAME?

Le prove scritte per l'esame di Stato al termine del primo ciclo riguardano l'italiano, la matematica e le lingue straniere; mentre il colloquio pluridisciplinare riguarda tutte le discipline. Precisamente:

- 1. Prova di italiano**
- 2. Prova di matematica**
- 3. Prova di lingue straniere**
- 4. Prova scritta a carattere nazionale Invalsi** alla quale è stato dedicato un apposito allegato tecnico, che ne spiega le modalità di esecuzione .
- 5. Colloquio pluridisciplinare**, condotto collegialmente alla presenza dell'intera sottocommissione esaminatrice, sulle discipline di insegnamento dell'ultimo anno ( escluso l'insegnamento della religione cattolica).

### CANDIDATI CON DSA

La Circolare MIUR esplicita quanto segue: ***“I candidati con disturbi specifici di apprendimento, di cui alla legge n. 170/2010, possono utilizzare per le prove scritte gli strumenti compensativi previsti dal piano didattico personalizzato (PDP) o da altra documentazione, redatta ai sensi dell’art. 5 del D.M. 12 luglio 2011.***

*È possibile prevedere alcune particolari attenzioni finalizzate a rendere sereno per tali candidati lo svolgimento dell’esame sia al momento delle prove scritte, sia in fase di colloquio. I candidati possono usufruire di dispositivi per l’ascolto dei testi della prova registrati in formato “mp3”.*

***Per la piena comprensione del testo delle prove scritte, la commissione può prevedere, in conformità con quanto indicato dal citato decreto ministeriale, di individuare un proprio componente che possa leggere i testi delle prove scritte.***

*Per i candidati che utilizzano la sintesi vocale, la commissione può provvedere alla trascrizione del testo su supporto informatico. In particolare, **si segnala l'opportunità di prevedere tempi più lunghi di quelli ordinari per lo svolgimento della prove scritte, con particolare riferimento all'accertamento delle competenze nella lingua straniera, di adottare criteri valutativi attenti soprattutto al contenuto piuttosto che alla forma.** Al candidato può essere consentito l'utilizzo di apparecchiature e strumenti informatici nel caso in cui siano stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti utili nello svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove”.*

**In conclusione possiamo riassumere così gli accorgimenti per gli studenti con DSA:**

- Uso di tutti gli strumenti compensativi di cui hanno fruito durante il corso dell'anno scolastico ed esplicitati nel proprio PDP.
- Per la decodifica del testo si possono scegliere percorsi diversi, sempre nel pieno rispetto delle esigenze di ogni singolo studente: sintesi vocale, lettura dei testi delle prove scritte da parte di un componente la commissione.
- Tempo aggiuntivo per lo svolgimento delle prove scritte.
- Valutazione attenta al contenuto piuttosto che alla forma.

Le commissioni adotteranno **CRITERI VALUTATIVI ATTENTI SOPRATTUTTO AI CONTENUTI PIUTTOSTO CHE ALLA FORMA**, sia nelle prove scritte sia in fase di colloquio. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione delle modalità con cui è stata svolta la prova.

## **PROVE SCRITTE DELLE LINGUE COMUNITARIE**

Una particolare attenzione viene dedicata alle prove scritte delle lingue comunitarie. Nella circolare si precisa infatti : *“I candidati con disturbo specifico di apprendimento (DSA) che, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del DM 12 luglio 2011, hanno seguito un **percorso didattico differenziato**, con esonero dall'insegnamento della/e lingua/e straniera/e, e che sono stati valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti relativi unicamente allo svolgimento di tale piano, possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, finalizzate al solo rilascio dell'attestazione di cui all'art. 13 del D.P.R. n. 323/1998. Per detti candidati, il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate va indicato unicamente nell'attestazione e non nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto.*

*Per i candidati con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), che hanno seguito un **percorso didattico ordinario**, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua/e straniera/e, la commissione sottopone i candidati medesimi a prova orale sostitutiva delle prove scritte. La commissione, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva, che ha luogo nei giorni destinati allo svolgimento delle prove scritte di lingua straniera, al termine delle stesse, o in un giorno successivo, purché compatibile con il calendario delle prove orali”.*

### **PROVA NAZIONALE INVALSI**

Per lo svolgimento delle prove INVALSI, gli allievi con DSA possono utilizzare **STRUMENTI COMPENSATIVI E DISPENSATIVI** senza che gli stessi vadano ad alterare lo svolgimento delle prove per il resto della classe. È possibile **PREVEDERE UN TEMPO AGGIUNTIVO** (fino ad un massimo di 30 minuti per ciascuna prova), **FARE RICHIESTA DELLE PROVE IN FORMATO ELETTRONICO O AUDIO**. Il Dirigente Scolastico, se lo ritiene opportuno, può consentire che le prove siano effettuate in un locale diverso dall'aula, che venga previsto un tempo aggiuntivo e che **un insegnante legga ad alta voce le prove**.